

Disciplinare organizzativo interno per la gestione del contenzioso in materia di controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Finalità e ambito di applicazione

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici (cd APE) è disciplinata dal D. Lgs 192/2005 e s.m.i. e dalla DGR Piemonte n. 43-8097 del 14 dicembre 2018 "*Attestazione della prestazione energetica degli edifici. Disposizioni in materia di controlli e sanzioni. Istituzione di un corso di raccordo formativo per certificatori energetici*".

La nuova DGR Piemonte n. 43-8097 del 14 dicembre 2018 prevede in particolare che i controlli in materia di attestati di prestazione energetica (APE) siano svolti da Arpa Piemonte; che all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, comma 3 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i, per le violazioni delle norme di cui all'art. 6 del medesimo decreto, avviati a far data dal 01/01/2019, provveda Arpa Piemonte; che i proventi delle sanzioni, introitate da Arpa Piemonte, siano destinati allo svolgimento delle ispezioni e monitoraggi in materia di certificazione energetica degli edifici.

Ai sensi della normativa sopracitata e della normativa in materia di sanzioni amministrative (legge 24 novembre 1981 n. 689), il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative è articolato nelle seguenti fasi:

- accertamento della violazione
- contestazione e notifica
- pagamento in misura ridotta
- presentazione di scritti difensivi e audizione personale
- controdeduzioni della Struttura accertatrice
- ordinanza di ingiunzione o di archiviazione
- opposizione
- rateizzazione
- riscossione coattiva
- comunicazione agli ordini e ai colleghi professionali

Accertamento della violazione

V G

Arpa Piemonte provvede all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, comma 3 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i, per le violazioni delle norme di cui all'art. 6 del medesimo decreto, che disciplinano i criteri e le modalità di redazione e rilascio degli attestati di prestazione energetica e alla conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie così come previsto nella D.G.R. n. 43-8097 del 14 dicembre 2018.

L'accertamento di eventuali violazioni avviene mediante redazione di processo verbale a carico della persona individuata come trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido.

Il processo verbale di accertamento deve di norma contenere:

- a) indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento della violazione;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido;
- d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
- e) l'indicazione della norma o dei precetti che si ritengono violati;
- f) l'indicazione dell'Ufficio competente dal quale il trasgressore ha la facoltà di essere sentito o a cui può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'art. 18 della Legge 24/11/81;
- g) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma dell'art. 16 della Legge 24/11/81, con l'indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;
- h) le eventuali dichiarazioni e integrazioni del trasgressore;
- i) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione immediata;
- j) la sottoscrizione del verbalizzante.

Contestazione e notifica

Ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981 la violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente sia al trasgressore che all'obbligato in solido; l'interessato può chiedere l'inserimento nel verbale di proprie osservazioni circa l'infrazione contestata. Quando non è possibile effettuare immediatamente la contestazione, la violazione deve essere notificata agli interessati entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento - per coloro che sono residenti nel territorio nazionale, mentre per chi risiede all'estero la notifica deve essere effettuata entro 360 (trecentosessanta) giorni, pena l'estinzione del procedimento.

8 4

In caso di rifiuto da parte dell'interessato di sottoscrivere il verbale o di ricevere l'atto o di firmare i documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto dell'atto, se ne fa menzione sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente con raccomandata, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. In tali casi la notifica si intende eseguita.

La contestazione della violazione consente all'indicato autore di predisporre le proprie difese, da far valere eventualmente nella successiva fase di natura contenziosa e decisoria, la quale si conclude con l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ovvero con l'ordinanza di archiviazione.

Parallelamente alla notifica della contestazione al trasgressore, viene data notizia via PEC o posta elettronica ordinaria alla Struttura Affari Generali e Legali.

Pagamento in misura ridotta

Il trasgressore o l'obbligato in solido, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del verbale di accertamento, possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, che nel caso di specie corrisponde a euro 1.400 (millequattrocento).

Non è ammesso, in ogni caso, il pagamento in via breve delle sanzioni direttamente nelle mani dell'agente accertatore.

Deve essere applicata una sanzione per ogni attestato di prestazione energetica redatto non in conformità all'art. 6 del D. Lgs. 192/2005.

Il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato sul c/c postale del Dipartimento Rischio Industriale ed Energia – Intestato ad Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente – ARPA Piemonte (con invito a citare nella causale di versamento "Pagamento in misura ridotta – art. 15, comma 3, D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. - verbale di illecito amministrativo n° XXX/anno").

Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. Gli scritti difensivi eventualmente presentati non vengono esaminati in quanto il pagamento ha estinto il procedimento di applicazione della sanzione e lo stesso viene archiviato con apposito provvedimento di archiviazione.

In caso di mancato pagamento nei termini, la Struttura Impianti industriali e Energia provvede a rimettere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689 del 28/11/81 alla Struttura Affari Generali e Legali a cui sono attribuite le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative, entro 6 (sei) mesi dall'accertamento della violazione.

Presentazione di scritti difensivi e audizione personale

Avverso l'accertamento della violazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento e contestazione, il trasgressore o l'obbligato in solido, che non

14

hanno provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, possono presentare scritti difensivi per contestare o precisare quanto verbalizzato e possono inoltre chiedere di essere ascoltati, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24/11/81 n. 689.

La presentazione di uno scritto difensivo non ha effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione.

La memoria difensiva deve essere inviata o presentata al seguente indirizzo:

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Arpa Piemonte

Dipartimento Affari Amministrativi e Personale

Struttura Affari Generali e Legali

Via Pio VII, 9 – 10135 TORINO

email: affari.generali@arpa.piemonte.it

PEC: ufficio.legale@pec.arpa.piemonte.it

Il Dirigente Responsabile della Struttura Affari Generali e Legali sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta convocandoli, almeno 5 (cinque) giorni prima, secondo il modello lettera richiesta di audizione alla presente procedura (*All. 1 – Modello lettera convocazione audizione*).

Coloro che ne fanno richiesta possono comparire anche tramite procuratore speciale informato dei fatti.

Dell'audizione personale è redatto apposito verbale (*All. 2 – Modello verbale audizione*) che, se richiesto, in copia, è consegnato ai soggetti intervenuti.

La mancata presentazione, senza addurre alcuna giustificazione, sarà considerata rinuncia all'audizione.

Controdeduzioni della Struttura Impianti industriali ed energia

Qualora dagli scritti difensivi e/o dall'audizione personale emergano circostanze di fatto o di diritto che siano relative alle valutazioni fatte dalla Struttura Impianti industriali ed energia o aver rilevanza circa la procedura di accertamento seguito, la Struttura Affari Generali e Legali trasmette copia degli scritti difensivi e/o del verbale di audizione alla Struttura Impianti industriali ed energia con richiesta di produrre le proprie controdeduzioni il più presto possibile e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

L'eventuale presenza di controdeduzioni è richiamata nel provvedimento finale.

Ordinanza di ingiunzione o di archiviazione

Il Dipartimento Affari Amministrativi e Personale - Struttura Affari Generali e Legali di Arpa Piemonte:

Y *h*

- a) se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento unitamente alle spese di notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; (*All. 3 – Modello ordinanza- ingiunzione*)
- b) se non ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione. (*All. 4 – Modello determinazione di archiviazione sanzione*)

La notifica del provvedimento sanzionatorio deve essere effettuata a tutti coloro cui si ordina il pagamento con le forme di cui all'art. 14 della L. 24/11/81 n. 689.

Il pagamento della somma ingiunta deve essere effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Opposizione

Entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, ovvero entro 60 (sessanta) giorni se residente all'estero, a pena di inammissibilità, il trasgressore può proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, con ricorso depositato anche a mezzo del servizio postale.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvochè il Giudice, concorrendo gravi e circostanziate ragioni, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 150/2011.

Depositato il ricorso il Giudice fissa, con decreto (art. 415, comma 2, c.p.c.), l'udienza e ordina ad Arpa Piemonte che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il relativo decreto sono notificati ad entrambe le parti a cura della cancelleria.

La rappresentanza e la difesa dell'Agenzia nel giudizio di 1° grado, nel caso sia proposto ricorso in opposizione avverso una ordinanza di ingiunzione, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n. 150/2011, è garantita dal Dirigente o dai Funzionari appositamente delegati della Struttura Semplice Affari Generali e Legali specificamente individuati con apposito decreto di conferimento di incarico difensivo del Direttore Generale ovvero, quando la complessità del procedimento giudiziario lo richieda, tramite Avvocatura regionale per effetto della Convenzione approvata e sottoscritta con DDG n. 14 del 23/02/2018.

Non appena vengono notificati all'Agenzia il ricorso ed il relativo decreto di fissazione dell'udienza, il competente Ufficio Affari Generali e Legali predispone il decreto di conferimento di incarico difensivo al Dirigente o ai Funzionari appositamente delegati della Struttura, nonché la comparsa di costituzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 416 c.p.c, sottoscritta dal soggetto a cui è stato conferito l'incarico difensivo.

14

D.D.C. n. 95 del 30.09.2019. g. 9
wz

L'Agenzia si costituisce depositando almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, anche a mezzo del servizio postale, la memoria difensiva ed i documenti prodotti.

Alla prima udienza le parti sono tenute a comparire personalmente, qualora l'opponente o il suo difensore non si presentino senza addurre alcun legittimo impedimento, il Giudice convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero che Arpa Piemonte abbia ommesso di depositare copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione o alla notificazione della violazione.

Con la sentenza di accoglimento dell'opposizione il Giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.

Rateizzazione

L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, ai sensi dell'art. 26 della Legge 24/11/81, può richiedere il pagamento rateale di una sanzione amministrativa a seguito di una ordinanza di ingiunzione. La richiesta presentata in carta semplice deve contenere l'indicazione e la documentazione che attesti la "condizione economica disagiata"* che impedisce il pagamento in un'unica soluzione. La richiesta deve essere inviata o spedita a:

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Arpa Piemonte

Dipartimento Affari Amministrativi e Personale

Struttura Affari Generali e Legali

Via Pio VII, 9 – 10135 TORINO

email: affari.generali@arpa.piemonte.it

PEC: ufficio.legale@pec.arpa.piemonte.it

Il Responsabile della Struttura Affari Generali e Legali decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza e comunica l'esito mediante provvedimento di concessione rate o diniego di tale concessione.

La richiesta non è più ammessa decorsi trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.

Fatte salve situazioni particolarmente gravi debitamente documentate la rateizzazione non può essere concessa per sanzioni il cui importo sia inferiore ad euro 200,00 (duecento). Il Responsabile della Struttura Affari Generali e Legali può disporre che la sanzione

medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15 (quindici). L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in un'unica soluzione dell'importo residuo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'importo residuo verrà iscritto al ruolo esattoriale.

Riscossione coattiva

Il mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione o di una o più rate, nel caso in cui sia stata accordata la rateizzazione del pagamento, comporta automaticamente l'iscrizione della somma dovuta al ruolo esattoriale, ai sensi dell'art. 27 della Legge 24/11/81 n. 689. In caso di ritardo di pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino alla data di consegna del ruolo al concessionario della riscossione.

Comunicazione agli ordini e ai colleghi professionali

Ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D. Lgs 192/2005 e s.m.i., la Struttura Affari Generali e Legali darà comunicazione delle sanzioni amministrative erogate agli ordini o colleghi professionali di competenza, per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

*** 0 ***

Competenze del Dipartimento Affari Amministrativi e Personale

Il Dirigente della Struttura Affari Generali e Legali provvede a:

- a) ricevere i rapporti ex art. 17 della L. 24/11/81 n. 689 di mancato pagamento in misura ridotta per i successivi adempimenti;
- b) formare il relativo fascicolo d'ufficio;
- c) esaminare e verificare la regolarità formale dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dalla Struttura Impianti Industriali ed Energia;
- d) ricevere ed esaminare gli scritti difensivi e documenti presentati nei termini;
- e) effettuare l'audizione personale del trasgressore e degli altri soggetti aventi diritto, se richiesta, e redigere relativo verbale;
- f) trasmettere l'eventuale memoria difensiva e/o il verbale di audizione all'organo accertatore affinché esprima le proprie controdeduzioni in merito;

84

- d) le "condizioni economiche" sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata.

Inoltre, nel determinare l'ammontare delle sanzioni amministrative, si seguono di norma i seguenti criteri:

- a) se non vi sono scritti difensivi e se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica l'importo della somma dovuta per il pagamento in misura ridotto maggiorata del 10%;
- b) se dagli scritti difensivi presentati e/o dalla documentazione esistente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, ovvero la fattispecie risulti di difficile interpretazione normativa dovuta a giurisprudenza discordante sulla portata applicativa della norma, oppure si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito, oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, in assenza di reiterazione, si applica una sanzione pari al minimo edittale;
- c) qualora sussista una prima reiterazione dell'illecito, accertata secondo i criteri di cui all'art. 8 bis della Legge 24/11/81 n. 689, si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorata del 25%, mentre nel caso di ulteriore reiterazione dell'illecito si applica il massimo edittale;
- d) se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo si applica una sanzione pari al massimo edittale.

*** 0 ***

***Condizioni economiche disagiate**

Per "condizioni economiche disagiate" si intendono situazioni economiche e patrimoniali nelle quali il pagamento della sanzione in un'unica soluzione inciderebbe con gravi ripercussioni sulla vita lavorativa e/o personale del richiedente la rateizzazione del pagamento della sanzione.

La richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti, sotto la propria responsabilità, le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, ed ogni altra documentazione ritenuta idonea dall'interessato a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare.

Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione nel caso in cui la richiesta di rateizzazione perviene prima della sua emissione; se la richiesta perviene dopo l'avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di notifica, il Dirigente dispone con apposito

Y 4

O.D.G. n. 95 del 30.9.2019 13
pur

provvedimento che la sanzione venga pagata in rate mensili specificandone le modalità ed i termini.

*** 0 ***

Prescrizione del credito per sanzioni amministrative

Il diritto a riscuotere le somme dovute per sanzioni amministrative si prescrive nel termine di 5 anni dal momento in cui è stata commessa la violazione.

La prescrizione, secondo le norme del codice civile, inizia nuovamente a decorrere per intero ogni volta che l'amministrazione notifica un atto dal quale emerge la volontà di realizzare il proprio credito ed in particolare dai seguenti atti: notificazione del processo verbale di accertamento; notificazione dell'ordinanza ingiunzione, iscrizione a ruolo.

*** 0 ***

Rimborsi

In caso di errori di pagamento di sanzione amministrativa (es. pagamento eccessivo o effettuato due volte), è possibile presentare domanda di rimborso. La richiesta deve precisare le circostanze dell'errore (es. pagamento doppio), contenere la documentazione relativa ed i dati del destinatario necessari ad effettuare il rimborso. La richiesta deve essere inviata a

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Arpa Piemonte

Dipartimento Affari Amministrativi e Personale

Struttura Affari Generali e Legali

Via Pio VII, 9 – 10135 TORINO

email: affari_generali@arpa.piemonte.it

PEC: ufficio.legale@pec.arpa.piemonte.it

Allegati:

1. Modello lettera convocazione audizione;
2. Modello verbale audizione;
3. Modello ordinanza-ingiunzione;
4. Modello determinazione di archiviazione sanzione;
5. Procedura Tecnica U.R.P.T 130 "Metodologia per il controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici".

V 4



Procedura Tecnica

Metodologia per il controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici

U.RP.T 130

Revisione	Data	Oggetto Revisione
1	14/11/2013	Prima emissione
2	18/09/2019	Revisione – aggiornamento normativo

Sommario

1. SCOPO ED OBIETTIVI	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3. DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI E SIGLE.....	2
4. RIFERIMENTO A DOCUMENTI ESTERNI	7
5. MODALITA' OPERATIVE	8
5.1 Scelta degli APE e della tipologia di controllo	8
5.2 Verifica effettuazione sopralluoghi	9
5.3 Verifica della congruenza dati sul SIPEE	11
5.4 Verifica della documentazione acquisita	12
5.5 Verifica mediante sopralluogo dei dati di input.....	12
5.6 Criteri e modalità per la conclusione delle ispezioni	13
5.6.1 Redazione e trasmissione della relazione tecnica conclusiva	13
5.6.2 Contestazione.....	13
5.6.3 Comunicazione agli ordini ed ai colleghi professionali	13
6. MODULISTICA ED ALLEGATI.....	14
7. REGISTRAZIONI.....	14
8. SCHEMA DI DISTRIBUZIONE.....	14
9. PAROLE CHIAVE	14
ALLEGATO 1 - LETTERA RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E REFERENTI SOPRALLUOGO.....	15
ALLEGATO 2 - LETTERA RICHIESTA MATERIALE INTEGRATIVO.....	17

1. SCOPO ED OBIETTIVI

La DGR n. 43-8097 del 14/12/2018 "Attestazione della prestazione energetica degli edifici. Disposizioni in materia di controlli e sanzioni. Istituzione di un corso di raccordo formativo per certificatori energetici" al punto 1 conferma che, ai sensi del paragrafo 7, dell'Allegato A della DGR n. 14-2119 del 21 settembre 2015, rettificata dalla DGR 2 novembre 2015, n. 24-2360, i controlli sulla qualità degli attestati di prestazione energetica (di seguito APE) siano svolti da ARPA.

Il controllo della qualità dell'attestazione della prestazione energetica è finalizzato ad analizzare almeno il 2% degli attestati di prestazione energetica (APE) depositati sul SIPEE in ogni anno civile, la Regione Piemonte definisce un piano e procedure di controllo (DM 26/6/2015 - Linee guida, art.5).

La presente procedura stabilisce i criteri generali di effettuazione dei controlli sugli APE.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le attività descritte nella procedura fanno riferimento al **Servizio A4** "Verifica di conformità degli impianti a requisiti predefiniti" ed al **Risultato atteso A4.08** - "Controllo della qualità dell'attestazione della prestazione energetica resa dai soggetti certificatori"

3. DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI E SIGLE

Le definizioni di seguito riportate sono quelle principali presenti nella normativa di riferimento, D.Lgs 192/2005 e s.m.i. a cui si deve far riferimento.

Non vengono riportate tutte le definizioni tecniche riportate nei DM del 26/6/2014 e nelle norme UNI/TS 10300 a cui si fa riferimento.

Edificio è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. - Articolo 2 "Definizioni" - punto a))

Prestazione energetica di un edificio: quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. - Articolo 2 "Definizioni" - punto c))

Generatore di calore o caldaia è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. - Articolo 2 "Definizioni" – punto g))

Pompa di calore è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. - Articolo 2 "Definizioni" – punto i))

Attestato di prestazione energetica dell'edificio: documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. - Articolo 2 "Definizioni" – punto l-bis))

Confine del sistema o confine energetico dell'edificio: confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. - Articolo 2 "Definizioni" – punto l-quinquies))

Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. - Articolo 2 "Definizioni" – punto l-octies))

Edificio di riferimento o target: edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. - Articolo 2 "Definizioni" – punto l-novies))

Energia da fonti rinnovabili: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. - Articolo 2 "Definizioni" – punto l-duodecies))

Energia primaria: energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. - Articolo 2 "Definizioni" – punto l-quater decies))

Fabbisogno annuale globale di energia primaria: quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. - Articolo 2 "Definizioni" – punto l-sexies decies))

Fabbricato: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. - Articolo 2 "Definizioni" – punto l-septies decies))

Fattore di conversione in energia primaria: rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e,

nel caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle precedenti (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. - Articolo 2 "Definizioni" – punto I-octies decies))

Involucro di un edificio: elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. - Articolo 2 "Definizioni" – punto I-novies decies))

Teleriscaldamento o teleraffrescamento: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. - Articolo 2 "Definizioni" – punto I-vicies septies))

Unità immobiliare: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. - Articolo 2 "Definizioni" – punto I-duodetries))

Vettore energetico: sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. - Articolo 2 "Definizioni" – punto I-undetries))

Impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. - Articolo 2 "Definizioni" – punto I-tricies))

Certificazione energetica dell'edificio il complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1-bis per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. - Allegato A – Ulteriori definizioni – punto 4.)

Diagnosi energetica: elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi-benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. - Allegato A – Ulteriori definizioni – punto 10)

Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. - Allegato A – Ulteriori definizioni – punto 14)

Fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. – Allegato A – Ulteriori definizioni – punto 15)

Fonti energetiche rinnovabili sono quelle definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 28 marzo 2011, n. 28 (*energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas*) (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. – Allegato A – Ulteriori definizioni – punto 16).

Gradi giorno di una località è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. – Allegato A – Ulteriori definizioni – punto 17)

Indice di prestazione energetica EP parziale esprime il fabbisogno di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell'edificio (a titolo d'esempio: alla sola climatizzazione invernale e/o alla climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda per usi sanitari e/o illuminazione artificiale) riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m² anno o kWh/m³ anno (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. – Allegato A – Ulteriori definizioni – punto 20)

Indice di prestazione energetica EP esprime il fabbisogno di energia primaria globale riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo riscaldato, espresso rispettivamente in kWh/m² anno o kWh/m³ anno (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. – Allegato A – Ulteriori definizioni – punto 21)

Macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. – Allegato A – Ulteriori definizioni – punto 25)

Manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. – Allegato A – Ulteriori definizioni – punto 26)

Occupante è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. – Allegato A – Ulteriori definizioni – punto 30)

Ponte termico è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro) (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. – Allegato A – Ulteriori definizioni – punto 32)

Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. – Allegato A – Ulteriori definizioni – punto 39)

SCOP: coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore determinato in condizioni di riferimento secondo la En 14825 per la climatizzazione invernale (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. – Allegato A – Ulteriori definizioni – punto 44)

Schermature solari esterne sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. – Allegato A – Ulteriori definizioni – punto 45)

SEER: coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere determinato in condizioni di riferimento secondo la En 14825 per la climatizzazione estiva (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. – Allegato A – Ulteriori definizioni – punto 46)

Servizi energetici degli edifici:

- a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
- c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio

(D.Lgs 192/2005 e s.m.i. – Allegato A – Ulteriori definizioni – punto 47)

Superficie utile è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. – Allegato A – Ulteriori definizioni – punto 50)

Trasmittanza termica flusso di calore che passa attraverso una parete per m² di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo (D.Lgs 192/2005 e s.m.i. – Allegato A – Ulteriori definizioni – punto 53)

Si usano le seguenti abbreviazioni:

APE – Attestato di prestazione energetica

SIPEE – Sistema Informativo Prestazione Energetica Edifici

4. RIFERIMENTO A DOCUMENTI ESTERNI

Costituiscono riferimento per la presente procedura:

- **D.Lgs 19 agosto 2005 n. 192** "Attuazione della direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75** "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.
- **DM 26 giugno 2015:** Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici e s.m.i.
- **DM 26 giugno 2015:** Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici e s.m.i.
- **DM 26 giugno 2015:** Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e s.m.i.
- **UNI/TS 11300 - 1** Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione del fabbisogno di energia dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale
- **UNI/TS 11300 - 2** Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria
- **UNI/TS 11300 - 3** Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva
- **UNI/TS 11300 - 4** Prestazioni energetiche degli edifici – Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e produzione di acqua calda sanitaria
- **UNI/TS 11300 - 5** Prestazioni energetiche degli edifici - Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili
- **UNI/TS 11300 - 6** Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili
- **Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3.** "Disposizioni regionali in materia di semplificazione", Capo VIII. Semplificazioni in materia di energia, articoli 39-42 e s.m.i.
- **Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119** "Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015.
- **Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2015, n. 24-2360** "Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del D.P.R. 75/2013 e s.m.i. e del D.M. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali" e s.m.i.
- **Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2018, n. 43-8097** "Attestazione della prestazione energetica degli edifici. Disposizioni in materia di controlli e sanzioni. Istituzione di un corso di raccordo formativo per certificatori energetici"
- **Deliberazione della Giunta regionale 4-8-2009 n. 46-11968** "Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della

Procedura Tecnica

U.RP.T130

Metodologia per il controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici
 DGR 4 dicembre 2018, n. 43-8097

Rev: 2

legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.

- Guida all'utilizzo del SIPEE per Certificatori valida al momento della redazione dell'APE.

5. MODALITA' OPERATIVE

L'attività ispettiva si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- 1) individuazione degli APE da sottoporre a controllo (2% di quelli depositati nell'anno)
- 2) verifica dell'effettuazione del sopralluogo
- 3) verifica della congruenza dei dati sul SIPEE
- 4) verifica della documentazione acquisita
- 5) verifica mediante sopralluogo dei dati di input
- 6) invio verbale contestazione
- 7) relazione finale all'autorità competente

La fase di controllo sarà articolata in passi successivi, non necessariamente consecutivi, ad esempio può essere verificato il sopralluogo e non la congruenza dei dati e con gradi di approfondimento diversi in funzione della gravità delle irregolarità riscontrate.

5.1 Scelta degli APE e della tipologia di controllo

Gli APE sottoposti a controllo sono selezionati analizzando tutti quelli consegnati nell'anno precedente ed estraendo quelli che rispettano determinati criteri stabiliti in fase di programmazione.

Tale estrazione riguarderà un numero di certificati non inferiore al 2% del totale.

Ai fini del controllo, CSI fornirà, entro il mese di febbraio i dati necessari per i controlli. Gli attestati sono quelli rilasciati nell'anno precedente, ad esempio per la campagna 2019, a febbraio verranno forniti gli APE consolidati nel 2018. In casi particolari potranno essere considerati anche gli APE/ACE di anni precedenti diversi.

I soggetti e gli attestati da sottoporre a verifica saranno individuati secondo i seguenti criteri:

- Su segnalazione della Regione
- In base a criteri di criticità del certificatore (soggetti che hanno rilasciato un elevato numero di attestati o con sede fuori Piemonte e regioni limitrofe (Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia))
- Maggior numero di dati fuori media o non fisicamente possibili sullo stesso attestato
- Attestati corrispondenti a classi più performanti
- Attestati corrispondenti a indici di prestazione fuori media suddivisi per destinazione d'uso

In base alle necessità emerse in fase di selezione degli APE potranno essere eseguite una delle verifiche previste:

1. Verifica effettuazione dei sopralluoghi
2. Verifica della congruenza dei dati sul SIPEE

Ogni anno verrà concordato, con l'autorità competente, un piano dei controlli che conterrà i tipi di controlli da privilegiare ritenuti più efficaci anche a seguito delle verifiche dell'anno precedente.

5.2 Verifica effettuazione sopralluoghi

Nei casi in cui si sospetti che il certificatore non abbia effettuato il sopralluogo per la redazione degli APE, verrà selezionata una quota di APE rilasciati nell'anno non inferiore al 10% e verrà inviata la lettera di cui all'allegato 2 in cui verranno richiesti, attraverso una dichiarazione i seguenti dati:

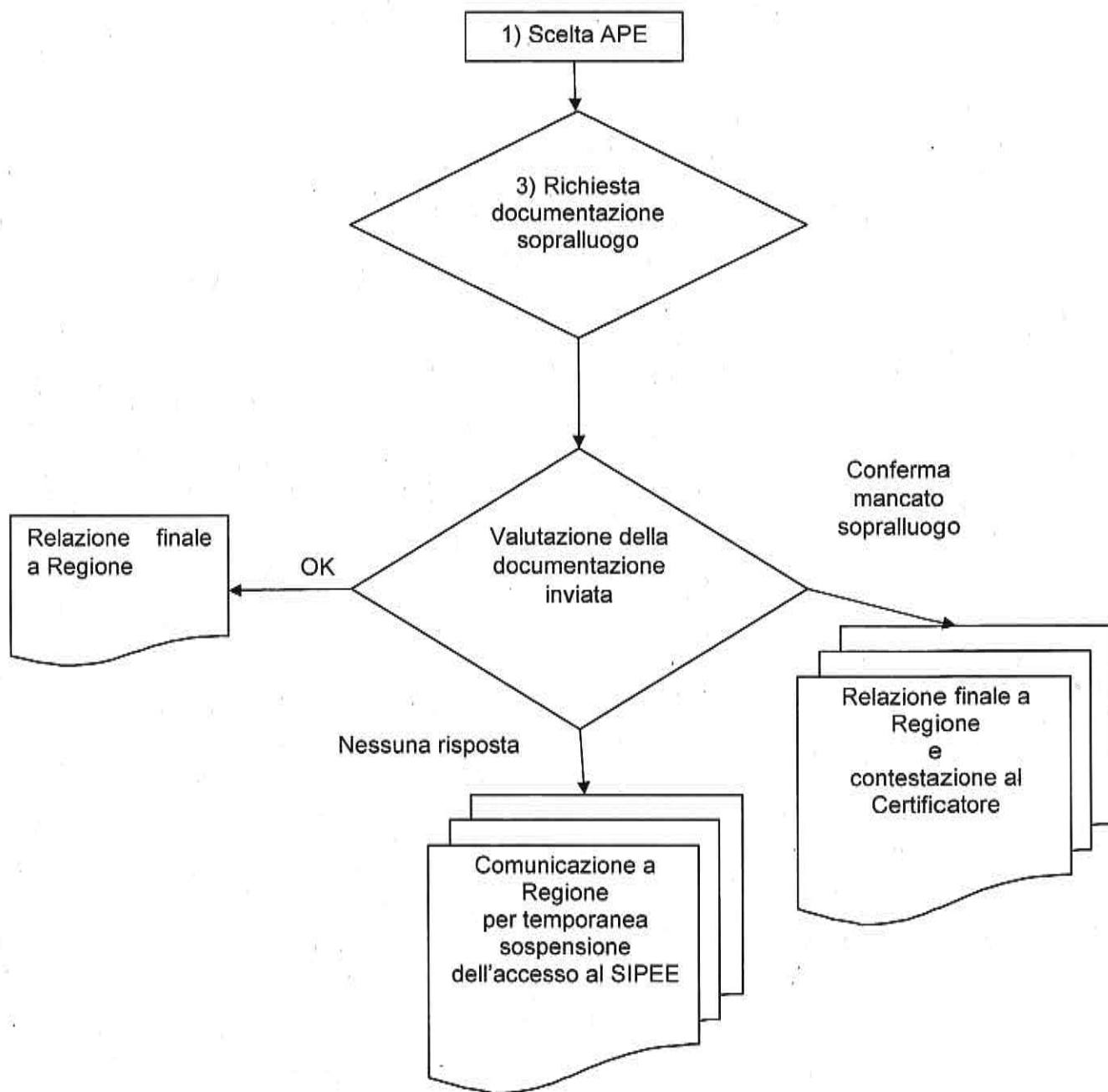
1. i soggetti presenti o che hanno permesso il sopralluogo
2. nominativo del soggetto che ha eseguito il sopralluogo se diverso dal certificatore
3. informativa del soggetto certificatore
4. le fatture o ricevute di pagamento
5. la documentazione inerente al sopralluogo
6. la documentazione relativa all'impianto termico dell'immobile che condiziona la durata dell'APE

Relativamente al punto 6, il certificatore è passibile di sanzione se ha indicato una durata di 10 anni sull'APE ma non ha verificato la rispondenza dell'impianto alle prescrizioni di legge al momento della redazione dell'APE.

Se il certificatore non riuscisse a dimostrare l'effettuazione del sopralluogo o ammettesse di non averlo fatto, Arpa contesterà la sanzione art. 15 comma 3 del DLgs 192/2005: *"Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, commi 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti"*.

La comunicazione agli ordini ed ai collegi professionali verrà effettuata dopo l'effettivo pagamento della sanzione, cioè dopo eventuali scritti difensivi o ricorsi in tribunale.

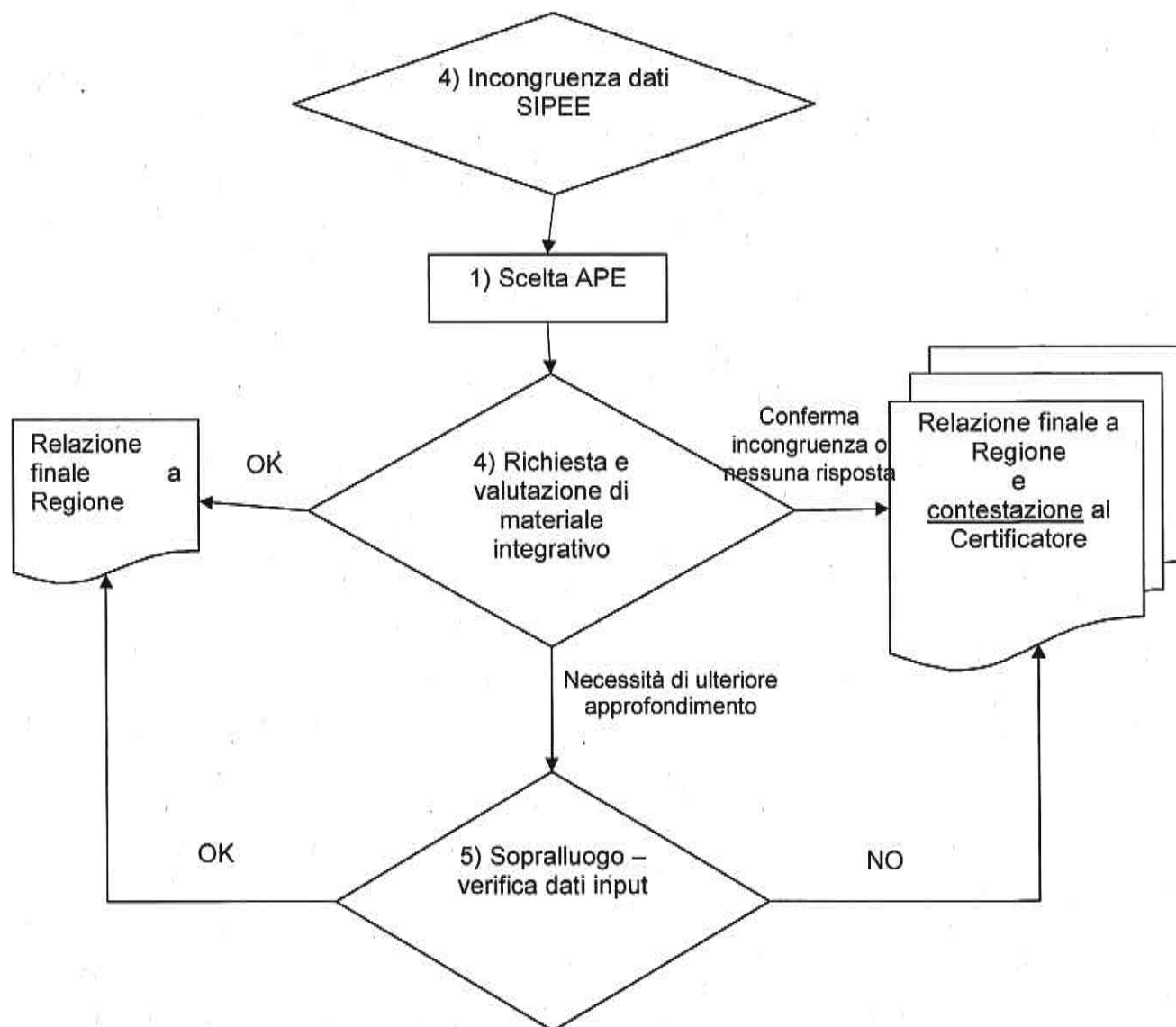
Figura 1 – Schema di verifica dell'effettuazione dei sopralluoghi



5.3 Verifica della congruenza dati sul SIPEE

Lo schema seguente riporta le fasi di verifica dei dati riportati sul SIPEE con anche le ulteriori verifiche che saranno poste in essere nel caso in cui la documentazione fornita a prova dei dati anomali non fosse sufficiente (vedi paragrafi successivi).

Figura 2 – Schema di verifica della congruenza dei dati sul SIPEE



Per questa verifica saranno privilegiati i parametri riportati sull'attestato con particolare riferimento a quelli che influenzano l'indice di prestazione energetica dell'edificio.

I parametri sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

- Fattori geometrici
- Impianti
- Prestazione energetica
- Raccomandazioni

Per ognuno dei parametri si definisce, ove possibile, un intervallo di plausibilità dei dati o un valore atteso. Gli APE che presentano valori esterni a tale intervallo o distanti dal valore atteso sono selezionati per successivi approfondimenti.

Nel caso in cui per lo stesso certificatore vengano evidenziate stesse anomalie per differenti certificati si attuerà la verifica su almeno il 10% degli stessi. Qualora tale percentuale sia inferiore all'unità si provvederà a verificare almeno un attestato.

5.4 Verifica della documentazione acquisita

Nel caso in cui la verifica di congruenza dei dati inseriti sul SIPEE non sia ritenuta sufficiente a valutare il rispetto dei criteri e delle metodologie per l'elaborazione dell'APE, sarà inviata richiesta al certificatore, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R, di materiale integrativo, atto a dimostrare la correttezza e la validità tecnica dei dati inseriti.

Il materiale inviato dal certificatore sarà analizzato al fine di valutarne la correttezza.

Qualora, a seguito della richiesta di integrazioni, entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa, non pervenga risposta da parte del certificatore, i dati anomali saranno considerati errori.

5.5 Verifica mediante sopralluogo dei dati di input

A seguito dell'esame della documentazione integrativa richiesta al certificatore sarà valutato se si ritiene necessario un sopralluogo, che potrà essere condotto con diversi livelli di approfondimento:

- livello 1: verifica dall'esterno ed accesso all'eventuale centrale termica e alle zone comuni dell'edificio;
- livello 2: accesso ai locali oggetto dell'APE e rilievi in campo, quali la misura di parametri come la superficie utile, la superficie disperdente, la volumetria, etc. e ricalcolo di parametri quali le trasmittanze delle pareti opache e dei componenti trasparenti.

Secondo il tipo di sopralluogo che si ritiene necessario, dovranno essere ricercati i dati dei soggetti implicati per l'accesso alle zone da visionare (es. proprietario, occupante a qualsiasi titolo, amministratore di condominio, responsabile e/o manutentore dell'impianto termico); essi saranno contattati per definire modalità e tempi per l'accesso all'edificio.

Nel caso si riscontri la mancata disponibilità del proprietario a consentire l'accesso all'edificio oggetto dell'APE sottoposto a verifica, Arpa provvederà a dare comunicazione all'ufficio regionale competente e al Comune territorialmente competente.

Nel caso Arpa ritenga necessario potrà richiedere al Comune l'eventuale relazione redatta ai sensi dell'art. 28 della L 10/91 o altre pratiche edilizie.

Il verificatore, a conclusione del sopralluogo, compila e rilascia copia del verbale di sopralluogo che conterrà l'esito della verifica dei parametri.

La numerazione del verbale sarà fornita dal sistema interno Arpa GAU di gestione delle pratiche.

Dopo il sopralluogo, i dati rilevati saranno confrontati con quelli inseriti dal certificatore nel SIPEE (file .xml). Per i dati misurabili sarà considerata una tolleranza del 5%.

5.6 Criteri e modalità per la conclusione delle ispezioni

5.6.1 Redazione e trasmissione della relazione tecnica conclusiva

A conclusione della campagna di controllo annuale verrà redatta una relazione complessiva che sarà inviata all'ufficio della Regione competente.

La relazione riporterà gli esiti dei controlli effettuati e l'indicazione degli eventuali atti conseguenti quali, ad esempio, la contestazione di illecito amministrativo e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 comma 3 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i.

5.6.2 Contestazione

L'accertamento delle eventuali violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative a carico del certificatore energetico, previste dall'art. 15 comma 3 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i. è effettuato ai sensi del capo I della legge 4 novembre 1981, n. 689.

La contestazione e la relativa notifica vengono effettuate dal Dirigente di Struttura Complessa sulla base delle verifiche effettuate.

Come previsto dalla succitata legge 689/1981 la contestazione dell'eventuale illecito dovrà essere notificata entro 90 giorni dall'accertamento.

Nel caso la notificazione avvenga per mezzo del servizio postale e, in assenza del destinatario, si provveda alla messa in giacenza e all'eventuale restituzione al mittente per mancato ritiro, se ne dà comunicazione al settore... quale ente competente in quanto la notifica è, a norma di legge (L. 890/1982 art. 8), eseguita.

Con la trasmissione all'ufficio regionale competente della relazione tecnica conclusiva e della contestazione di eventuali illeciti si intende soddisfatto, da parte dell'Agenzia, l'adempimento previsto dall'art. 17 – obbligo del rapporto - della L 689/1981.

5.6.3 Comunicazione agli ordini ed ai collegi professionali

Arpa, ente che applica la sanzione, darà comunicazione, agli ordini o collegi professionali, della sanzione amministrativa erogata, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i.

6. MODULISTICA ED ALLEGATI

Allegato 1 - Lettera richiesta documentazione e referenti sopralluogo

Allegato 2 - Lettera richiesta materiale integrativo

7. REGISTRAZIONI

Verballi di sopralluogo

Relazione finale

Contestazioni

8. SCHEMA DI DISTRIBUZIONE

- SC Rischi fisici e tecnologici

9. PAROLE CHIAVE

Certificazione energetica Edifici

D.D.G. n. 95 del 30.09.2019 29 pwc

Allegato 1 - Lettera richiesta documentazione e referenti sopralluogo

Prot. n°

Torino, li

CI 1.4.8

Fascicolo DOQUI: XXXX_COGNOME/2019

Pratica GAU: NXX_2019_XXXXX

Inviato via pec	a	NOME.COGNOME
		Indirizzo pec
	e p.c. al	Responsabile Settore Sviluppo Energetico Sostenibile Regione Piemonte

Rif. vs. del , rif. Arpa Piemonte prot. Del GG/MM/AAAA,

Oggetto: DGR 14 dicembre 2018, n. 43-8097. Controlli sulla qualità degli attestati di prestazione energetica (APE) degli edifici. Certificatore NOME COGNOME matr NNNNN

Nell'ambito dell'attività di controllo dell'Agenzia riguardo la correttezza degli attestati di prestazione energetica degli edifici, svolta ai sensi della DGR 14 dicembre 2018, n. 43-8097, e del regolare operato dei soggetti abilitati al loro rilascio, in modo particolare per l'effettuazione del sopralluogo presso l'immobile, si richiede di inviare via pec alla scrivente Struttura, entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della presente, una contenente per ogni singolo APE, elencato nella Tabella 1, le informazioni richieste nella Tabella 2 debitamente accompagnate dai seguenti documenti in copia::

- l'elenco dei soggetti a vario titolo interessati all'immobile oggetto dell'APE (compilare la tabella 2);
- copia dell'informativa del soggetto certificatore, prevista dal punto 7.1.1 dell'allegato al D.M. 26/06/2015, sottoscritta per presa visione dal richiedente;
- copia fattura o ricevuta di pagamento;
- documentazione, prevista dal punto 4.1 della DGR n. 24-2360 del 2 novembre 2015, che provi l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio previsto dalla normativa;
- copia del libretto dell'impianto termico o della notifica al richiedente della validità temporanea dell'attestato come previsto dall'articolo 6, comma 5 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i..

Tabella 1

Procedura Tecnica		
U.RP.T130	Metodologia per il controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici DGR 4 dicembre 2018, n. 43-8097	Rev: 2

[Handwritten signature]

NUM_CERTIFICATORE	ANNO	PROGR_CERTIFICATO	DATA_SOPRALLUOGO_data
NNNN	2017	0207	03/01/01
NNNN	2017	0208	03/01/01
NNNN	2017	0209	03/01/01
NNNN	2017	0210	03/01/01

Tabella 2:

APE n°:	20xx xxxxxx xxxx			
Sopralluogo effettuato in data:				
Indirizzo dell'immobile:				
	Nome e Cognome o Ragione sociale	Indirizzo	Telefono	Presente al sopralluogo (Si/No)
soggetto che ha effettuato materialmente il sopralluogo				
Committente APE				
Occupante				
Proprietario immobile				
Amministratore condominio				
Terzo responsabile e/o manutentore impianto termico				
Altro...				

In caso di dichiarazione incompleta oppure non ricevuta in tempo utile dalla Struttura scrivente, gli APE della Tabella 1 saranno considerati come irregolari e soggetti a sanzioni amministrative secondo art. 15 comma 3 del Dlgs 192/2005 per ogni attestato.

L'Agenzia provvederà ad informare Regione Piemonte al fine di eventuali provvedimenti in merito alla registrazione del suo account sul sistema SIPEE.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal decreto stesso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il riferimento per l'invio della documentazione è: rischio.industriale@pec.arpa.piemonte.it

Si richiede cortesemente altresì di riportare nell'oggetto il numero di pratica GAU citato in riferimento e la matricola del certificatore.

Per eventuali chiarimenti il riferimento telefonico è: 01119680443.

Distinti saluti.

Il Responsabile della
SS Impianti Industriali e Energia

(firmato digitalmente)

MCWL

Il Responsabile del Dipartimento
Rischi Fisici e Tecnologici

(firmato digitalmente)

Allegato 2 - Lettera richiesta materiale integrativo

Prot. n°

Torino, li

CI 1.4.8

Fascicolo DOQUI: XXXXX_COGNOME/2019

Pratica GAU: Nxx_2019_01844

Inviato via pec	a	NOME.COGNOME
		Indirizzo pec
	e p.c. al	Responsabile Settore Sviluppo Energetico Sostenibile Regione Piemonte

Rif. vs. del , rif. Arpa Piemonte prot. del DD/MM/AAAA,

Oggetto: DGR 14 dicembre 2018, n. 43-8097. Controlli sulla qualità degli attestati di prestazione energetica degli edifici.. Certificatore LNAME COGNOME (matr. XXXX)

Nell'ambito dell'attività di controllo dell'Agenzia riguardo la correttezza degli attestati di prestazione energetica degli edifici, svolta ai sensi della DGR 14 dicembre 2018, n. 43-8097, e del regolare operato dei soggetti abilitati al loro rilascio, sulla base delle valutazioni effettuate, si indicano nella tabella sotto riportata, le anomalie riscontrate negli APE da Lei redatti tra il 1/1/2018 e il 31/12/2018.

Num_Certificatore		XXXXX	
Anno:		2018	
Progressivo Certificato	Codifica parametro	Parametro	Valore
000x	CR03_02	EPGL_REN_GLOBALE massimo per destinazione d'uso	19140,44
	CR03_04	EPGL_NREN_GLOBALE massimo per destinazione d'uso	79412,44
	CR03_08	Differenza_EPGL_TOT_NREN_SINGOLO_INT per classe energetica massimo	98552,88
	CR03_08	Differenza_EPGL_TOT_NREN_SINGOLO_INT per classe energetica massimo	98552,88
	CR03_08	Differenza_EPGL_TOT_NREN_SINGOLO_INT per classe energetica massimo	98552,88
	CR03_08	Differenza_EPGL_TOT_NREN_SINGOLO_INT per classe energetica massimo	98552,88
	CR03_08	Differenza_EPGL_TOT_NREN_SINGOLO_INT per classe energetica massimo	98552,88
	CR03_27	Efficienza media stagionale produzione acs minimo	0,01
00y	CR03_04	EPGL_NREN_GLOBALE massimo per destinazione d'uso	5333877
00y	CR03_06	EPH massimo per destinazione d'uso e classe energetica	34936,38

Num_Certificatore	XXXXX		
Anno:	2018		
Progressivo Certificato	Codifica parametro	Parametro	Valore
00y	CR03_08	Differenza_EPGL_TOT_NREN_SINGOLO_INT per classe energetica massimo	5333895
00y	CR03_08	Differenza_EPGL_TOT_NREN_SINGOLO_INT per classe energetica massimo	5333895
00y	CR03_08	Differenza_EPGL_TOT_NREN_SINGOLO_INT per classe energetica massimo	5333895
00y	CR03_15	RAPPORTO_SV massimo per destinazione d'uso	364,7483
00y	CR03_22	Efficienza media stagionale climatizzazione invernale minimo	0,01
00y	CR03_35	ASOL_ASUP	713,748
00y	CR03_03	EPGL_NREN_GLOBALE minimo per destinazione d'uso	1,07

Al fine di dimostrare la correttezza e validità tecnica delle assunzioni contestate, si richiede di trasmettere alla scrivente Struttura, entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della presente, relazione debitamente firmata recante chiarimenti puntuali per ciascuna anomalia rilevata.

Eventuali irregolarità saranno soggette a sanzioni amministrative secondo art. 15 comma 3 del Dlgs 192/2005 per ogni attestato.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal decreto stesso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il riferimento pec per l'invio della documentazione è : rischio.industriale@pec.arpa.piemonte.it
Si richiede cortesemente altresì di riportare nell'oggetto il numero di pratica GAU citato in riferimento e la matricola del certificatore.

Per eventuali chiarimenti il riferimento telefonico è: 011-19680443.
Distinti saluti.

Il Responsabile della
SS Impianti Industriali e Energia
(firmato digitalmente)

Il Responsabile del Dipartimento
Rischi Fisici e Tecnologici
(firmato digitalmente)

MC/WL